

LEGGE 12 maggio 2025, n. 22.

Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27, le parole "commi 1, 2 e 4" sono sostituite dalle parole "commi 1, 2, 4 e 4 bis".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni le parole da "Consiglio regionale dell'urbanistica" fino a "richiesta" sono sostituite dalle parole "Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) all'interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera f), della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni".

Art. 3.

Abrogazione di norma

1. L'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 è abrogato.

Art. 4.

Personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1. Al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni presso i comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la spesa di 600 migliaia di euro da destinare ai comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi finanziari, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, Tabella 1, prevista per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 468 migliaia di euro da destinare ai comuni di Paternò e San-

ta Maria di Licodia, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1/2025, Tabella 1, prevista per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica le risorse di cui al presente articolo sono ripartite tra i comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia sulla base delle unità di personale assunte.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto alla fine il seguente periodo "I requisiti minimi devono tenere conto, nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie garanzie di accessibilità, adattabilità e visitabilità delle strutture ricettive per le persone con disabilità.";

b) al comma 2 dell'articolo 21 è aggiunto alla fine il seguente periodo "Le imbarcazioni da pesca destinate all'alloggio dei turisti devono essere dotate di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto.";

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l'erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell'offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le norme statali vigenti in materia.".

d) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali competenti per territorio provvedono al completamento dell'iter amministrativo di tutte le istanze di classificazione, di rinnovo della classificazione, variazione o di modifica della classificazione delle strutture turistico-ricettive, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98
in materia di direttori dei parchi regionali*

1. Alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 12 è abrogato;

b) il comma 2 bis dell'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:

“2 bis. La direzione dell'ente parco è affidata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ad un direttore tra gli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il cui elenco è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con apposito decreto assessoriale, che stabilisce modalità e criteri dell'iscrizione. Il decreto assessoriale è adottato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.”;

c) dopo il comma 2 bis dell'articolo 27 bis è inserito il seguente:

“2 ter. L'elenco di idonei di cui al comma 2 bis è aggiornato secondo le modalità indicate nel decreto assessoriale di cui al medesimo comma 2 bis.”;

d) il terzo comma dell'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni del direttore del parco, nelle more della formazione dell'elenco degli idonei di cui al comma 2 bis, sono esercitate da un direttore reggente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ovvero a titolo gratuito fra i dirigenti in quiescenza, che abbiano prestato servizio presso il medesimo Assessorato, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento di incarichi a dipendenti collocati in quiescenza.”.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 2025.

SCHIFANI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

MESSINA

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*

SAVARINO

*Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*

AMATA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27, recante "Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Norme finali e di coordinamento.

1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, *commi 1, 2, 4 e 4 bis* del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105."

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.

Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del *Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) all'interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera f), della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni.*"

Note all'art. 4, commi 1 e 2:

L'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", così dispone:

"Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali.

1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.

2. A decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall'articolo

13, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge.”.

L'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2025-2027.”, così dispone:

“Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nella tabella "A".
2. Ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 è determinata per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.”.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a):

L'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

“Classificazione.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive. *I requisiti minimi devono tenere conto, nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie garanzie di accessibilità, adattabilità e visitabilità delle strutture ricettive per le persone con disabilità.*
2. La classificazione delle strutture turistico-ricettive ha validità per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di scadenza della validità delle classificazioni come disciplinate dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le strutture turistico-ricettive attivate, classificate o riclassificate durante il periodo di validità la classificazione ha valore per la frazione residua del periodo stesso. Gli adempimenti relativi al rinnovo delle classificazioni sono espletati nel semestre precedente la scadenza.
3. La classificazione delle strutture turistico-ricettive è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato tramite la presentazione della SCIA di cui all'articolo 9 al SUAP del comune territorialmente competente. Il SUAP, effettuate le verifiche di competenza, trasmette copia della SCIA al dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo.
4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al comune territorialmente competente.
5. Per tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione e modifica delle strutture turistico-ricettive è previsto il versamento di diritti di segreteria pari a 75 euro su apposito conto corrente della Regione siciliana. Il mancato versamento comporta l'invalidità della segnalazione o della comunicazione. In caso di variazioni o integrazioni della segnalazione o della comunicazione il versamento va nuovamente eseguito. I proventi dei diritti di segreteria sono incamerati al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

e al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti da destinare ai comuni con meno di 15.000 abitanti al fine di migliorarne l'accessibilità e la mobilità.

6. Alle strutture turistico-ricettive già esistenti e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge per cui i rappresentanti legali abbiano presentato, alla data di entrata in vigore della presente legge, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti a strutture turistico-ricettive a valere su fondi extraregionali si applicano i requisiti minimi obbligatori previsti dalle normative vigenti alla data di presentazione delle citate istanze.”.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. b):

L'articolo 21 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

“Alloggi agrituristici ed alloggi in aziende ittiche.

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modificazioni.

2. Sono alloggi in aziende ittiche i locali siti in fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo e pescaturismo e le imbarcazioni da pesca professionale nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori ittici ai sensi della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni. *Le imbarcazioni da pesca destinate all'alloggio dei turisti devono essere dotate di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto.*

3. Le competenti strutture dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea trasmettono al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la denominazione della struttura e la relativa autorizzazione all'esercizio.”.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. c):

L'articolo 35 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

“Locazioni turistiche.

1. *Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l'erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell'offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari.*

2. *Alle locazioni turistiche si applicano le norme statali vigenti in materia.*

3. Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta o in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari o società di gestione di intermediazione immobiliare.

4. L'attività di locazione turistica è svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto dei fabbricati, in possesso di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti nonché dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione.

5. Per l'avvio dell'attività ricettiva tramite locazioni brevi in forma non imprenditoriale prevista dal

presente articolo il locatore è tenuto a presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del comune territorialmente competente che è successivamente trasmessa al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo contenente:

- a) un modello di offerta di ospitalità;
 - b) l'indirizzo della struttura;
 - c) la capienza dell'immobile o della parte di immobile destinata a locazioni brevi;
 - d) le generalità del proprietario dell'immobile o dell'usufruttuario o, nel caso in cui sia persona diversa, di chi gestisce l'attività eventualmente tramite contratti di locazione, sublocazione o comodato;
 - e) la dichiarazione concernente il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente articolo e, segnatamente, dall'articolo 13 *ter*, comma 7, del decreto legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni.
6. A fini di rilevazione statistica i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia la gestione di unità abitative per locazioni turistiche ovvero i soggetti di cui al comma 3, ottemperano in regime amministrativo semplificato ai seguenti adempimenti:
- a) riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;
 - b) trasmissione giornaliera telematica dei dati nel rispetto delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.
7. Le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni possono assumere la denominazione di locazioni turistiche in dimore d'epoca.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica.”

Nota all'art. 5, comma 1, lett. d):

L'articolo 40 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, resta fermo quanto previsto dal decreto assessoriale 22 novembre 2018, n. 3098/S2TUR e successive modificazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.
 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 5, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si adeguano alle disposizioni del medesimo decreto entro il 30 giugno 2026, ad eccezione di quelle relative alle superfici minime delle camere ed alle relative cubature.
- 2 bis. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali competenti per territorio provvedono al completamento dell'iter amministrativo di tutte le istanze di classificazione, di rinnovo della classificazione, variazione o di modifica della classificazione delle strutture turistico-ricettive, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.”.*

Nota all'art. 6, comma 1, lett. a):

L'articolo 12 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

“Funzioni e compiti del direttore del parco regionale.

(comma abrogato).

Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.

Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico. Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta.”.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. b), c), d):

L'articolo 27 *bis* della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“La gestione dell'Ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell'Amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 9-bis, assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del consiglio del parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

2 bis. La direzione dell'ente parco è affidata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ad un direttore tra gli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il cui elenco è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con apposito decreto assessoriale, che stabilisce modalità e criteri dell'iscrizione. Il decreto assessoriale è adottato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

2 ter. L'elenco di idonei di cui al comma 2 bis è aggiornato secondo le modalità indicate nel decreto assessoriale di cui al medesimo comma 2 bis.

3. Le funzioni del direttore del parco, nelle more della formazione dell'elenco degli idonei di cui al comma 2 bis, sono esercitate da un direttore reggente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ovvero a titolo gratuito fra i dirigenti in quiescenza, che abbiano prestato servizio presso il medesimo Assessorato, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento di incarichi a dipendenti collocati in quiescenza.

Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all'articolo 27 compete dalla data della nomina, in aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall'articolo 9 *bis*, quarto comma.

Al direttore del parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

Copia tratta dal sito ufficiale della G.U.R.S.

Copia non valida per la commercializzazione

Copia tratta dal sito ufficiale della G.U.R.S.
Non valida per la commercializzazione

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 738 Stralcio IV Comm *quinquies* - “*Disposizioni varie in materia di edilizia*”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Carta, Marano, Grasso, Spada, Auteri, Bica, Ciminnisi, Dipasquale, Figuccia, Lombardo, Marchetta, Scuvera e Varrica.

Formulato dalla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ (IV) l’11 febbraio 2025 ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento interno sulla base degli emendamenti al disegno di legge 738 trasmessi alla Commissione dalla Presidenza in data 5 febbraio 2025.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 131 del 18 febbraio 2025, n. 133 del 26 febbraio 2025, n. 134 del 4 marzo 2025, n. 135 del 5 marzo 2025 e n. 138 del 18 marzo 2025.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 138 del 18 marzo 2025.

Relatore: Giuseppe Carta.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 166 del 26 marzo 2025, n. 171 del 15 aprile 2025 e n. 172 del 16 aprile 2025.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 172 del 16 aprile 2025.

(2025.20.1139)01